

# Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;  
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

*(Seduta del 25 novembre 2009)*

Relatore di maggioranza: ROSALBA ORTENZI

Relatore di minoranza: LEONARDO LIPPI

## sulla proposta di legge n. 300

a iniziativa dei Consiglieri

CASTELLI, MASSI, ROMAGNOLI, CAPPONI, D'ANNA, BUGARO, SORDONI, MINARDI, PISTARELLI, CIRIACI,  
TIBERI, D'ISIDORO, GIANNOTTI, LIPPI, RICCI, GIANNINI, MAMMOLI, ORTENZI, MOLLAROLI, SANTORI, NATALI  
*presentata in data 11 febbraio 2009*

ISTITUZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA DELLA REGIONE MARCHE

**RELAZIONE ORALE**

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

*(Seduta del 27 ottobre 2009)*

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 27 ottobre 2009 esaminato il testo della proposta di legge n. 300 avente ad oggetto "Istituzione della rete escursionistica della regione Marche" già esaminato in sede referente dalla quarta Commissione nella seduta del 21 ottobre 2009

**esprime parere favorevole**

Il Presidente della Commissione  
Giuliano Brandoni

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

*(Seduta del 23 novembre 2009)*

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2009 ha esaminato la proposta di legge n. 300 avente ad oggetto "Istituzione della rete escursionistica della regione Marche";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Fabrizio Giuliani;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

**esprime parere favorevole**

a condizione che:

- 1) all'articolo 3, dopo le parole: "Rete escursionistica Marche" sia sostituita la parola: "(REM)" con la seguente: "(RESM)";
- 2) all'articolo 7, alla fine dell'articolo, dopo le parole: "nazionale ed internazionale" aggiungere le seguenti: "Essa deve riportare il logo della Regione e la tipologia del sentiero (trekking, bike, cavallo)";

e con la raccomandazione:

di prevedere una dotazione finanziaria specifica nella proposta di legge in oggetto o di inserire, con emendamento, nella legge finanziaria 2010, risorse specifiche per tale importante iniziativa.

La Presidente  
Patrizia Esposto Casagrande

**Testo proposto****Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle azioni dirette alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio marchigiano, favorisce lo sviluppo dell'attività escursionistica, quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico compatibile, e promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate.

**Art. 2**  
(Definizione di escursionismo)

1. Ai fini della presente legge per escursionismo s'intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

**Art. 3**  
(Rete escursionistica delle Marche)

1. Ai fini della presente legge è Rete escursionistica Marche (REM) l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, sentieri riportati sulle carte dell'Istituto geografico militare o comunque esistenti con evidenza sul territorio, piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che, ubicate al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all'articolo 4, consentono l'attività di escursionismo.

2. La viabilità ricompresa nella REM è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.

3. La REM è considerata risorsa essenziale del territorio regionale ed è inserita nel sistema informativo territoriale.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**  
(Finalità)

**Identico**

**Art. 2**  
(Definizione di escursionismo)

1. Ai fini della presente legge per escursionismo s'intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, **prevalentemente** al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

**Art. 3**  
(Rete escursionistica delle Marche)

1. Ai fini della presente legge è Rete escursionistica Marche (**REM RESM**) l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, **tratturi, piste ciclabili e** sentieri riportati sulle carte dell'Istituto geografico militare **e sulla cartografia regionale e comunale** o comunque esistenti con evidenza sul territorio, piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che, ubicate **prevalentemente** al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all'articolo 4, consentono l'attività di escursionismo.

2. La viabilità ricompresa nella **REM RESM** è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, **paesaggistici**, didattici e di ~~assetto~~ **tutela** del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.

3. La **REM RESM** è considerata risorsa essenziale del territorio regionale ed è inserita nel ~~sistema informativo territoriale~~. **sistema cartografico informativo regionale.**

**Art. 4**

*(Catasto della Rete escursionistica delle Marche)*

1. È istituito presso la Giunta regionale il catasto della REM, suddiviso in sezioni provinciali gestite dalle rispettive Province.

2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto della REM. A tal fine, la Giunta regionale fissa un termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge entro il quale devono pervenire le proposte delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, nonché dei rappresentanti delle aree naturali protette e delle sezioni del Club alpino italiano ubicate nel territorio regionale. In caso di inerzia, decorso tale termine, la Giunta regionale provvede direttamente. Trascorso tale termine la Giunta regionale, sentite la delegazione regionale del Club alpino italiano ed il Corpo forestale delle Marche, approva l'elenco della viabilità da inserire nel catasto che è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicato ai Comuni interessati. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel b.u.r. chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.

**Art. 5**

*(Viabilità di uso privato)*

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della REM è consentito l'accesso ed il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia viaria segnalata. È consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione ed apposizione della segnaletica ai soggetti preposti.

**Art. 4**

*(Catasto della Rete escursionistica delle Marche)*

1. E' istituito presso la Giunta regionale il catasto della RESM, articolato in sezioni provinciali gestite dalle rispettive Province.

2. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge entro il quale devono pervenire le proposte delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, degli organismi di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale e del gruppo regionale Marche del Club alpino italiano.

3. I proponenti sono tenuti a produrre la documentazione relativa alla proprietà della viabilità costituente il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nel catasto.

4. In caso di inerzia, decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede direttamente anche sulla base dei percorsi escursionistici già individuati e tabellati da Province, Comunità montane, Comuni ed organismi di gestione delle aree naturali protette.

5. La Giunta regionale approva l'elenco della viabilità da inserire nel catasto. L'elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicato ai Comuni interessati. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.

6. L'atto con il quale la Giunta regionale approva il catasto comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all'articolo 3, comma 2.

7. I soggetti proponenti inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della RESM esistente, nonché le proposte di modifica e di implementazione della rete medesima, ai fini dell'aggiornamento della stessa e del catasto da parte della Giunta regionale.

**Art. 5**

*(Viabilità di uso privato)*

**Soppresso**

2. L'accesso ed il transito sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature.

#### Art. 6

*(Sentieri di particolare interesse storico)*

1. Sono dichiarati sentieri di particolare interesse storico quei sentieri e mulattiere presenti sul territorio regionale da almeno cinquant'anni che hanno svolto in passato la funzione di via di comunicazione pedonale tra centri abitati e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione.

2. I sentieri dichiarati di particolare interesse storico sono indicati come tali nella cartografia e nel catasto della REM.

#### Art. 7

*(Segnaletica)*

1. La tipologia della segnaletica da apporre sulla rete viaria inserita nel catasto della REM è quella adottata dal Club alpino italiano, riconosciuta a livello internazionale ed adottata anche nei parchi naturali nazionali. Essa deve riportare il logo della Regione.

#### Art. 8

*(Interventi sulla Rete escursionistica delle Marche)*

1. Ai fini della presente legge, è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della REM, fatti salvi gli interventi di manutenzione e di apposizione della segnaletica prevista dalla presente legge, nonché gli interventi colturali ed il taglio dei boschi.

2. La Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni in deroga per imprescindibili motivi di pubblico interesse.

3. Nella viabilità di uso privato inserita nel catasto della REM, possono essere rilasciate, per motivate esigenze, autorizzazioni per la realizzazione di interventi diversi da quelli del comma 1 ai soggetti titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.

#### Art. 6

*(Sentieri di particolare interesse storico)*

1. Sono ~~dichiarati sentieri~~ di particolare interesse storico quei sentieri e mulattiere presenti sul territorio regionale da almeno cinquant'anni che hanno svolto in passato la funzione di via di comunicazione pedonale tra centri abitati e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione.

2. I sentieri ~~dichiarati~~ di particolare interesse storico sono indicati come tali nella cartografia e nel catasto della ~~REM~~ RESM.

**2 bis. Su iniziativa degli enti territoriali interessati, per i sentieri di cui al comma 1 può essere valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico a fini paesaggistici ai sensi degli articoli 138, 139 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).**

#### Art. 7

*(Segnaletica)*

**1. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nel catasto della RESM è quella adottata dal Club alpino italiano, riconosciuta come segnaletica escursionistica in ambito nazionale ed internazionale. Essa deve riportare il logo della Regione, la tipologia e l'eventuale denominazione del sentiero.**

#### Art. 8

*(Interventi sulla sentieristica regionale)*

**1. Sulla viabilità inserita nel catasto della RESM sono consentiti interventi di manutenzione, ricostituzione del tracciato, apposizione della segnaletica prevista dalla presente legge, nonché gli interventi colturali e il taglio dei boschi.**

**2. Soppresso**

**3. Soppresso**

**Art. 9***(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento di attuazione definisce gli interventi sulla REM.

2. Il regolamento stabilisce, tra l'altro:

- a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REM;
- b) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;
- c) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;
- d) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province attraverso apposite commissioni;
- e) la procedura per l'inserimento di nuova viabilità;
- f) le modalità per un'informazione periodica alla Regione da parte delle Province.

**Art. 10***(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2009, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

**Art. 9***(Provvedimento di attuazione)*

**1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito atto:**

- a) le modalità per la presentazione delle proposte di cui all'articolo 4, comma 2, nonché la documentazione da produrre;**
- b) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della RESM;**
- c) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;**
- d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;**
- e) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province attraverso apposite commissioni;**
- f) la procedura per l'inserimento di nuova viabilità;**
- g) le modalità per un'informazione periodica alla Regione da parte dei soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 4.**

**Art. 10***(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno ~~2009~~ **2010**, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.